



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024

In data _____ 2024, alle ore _____, presso il Comune di GIFFONI VALLE PIANA, si è riunita la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Valentina Laudati _____

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

RSU Aziendale

CGIL FP _____

CISL FP _____

UIL FPL _____

CSA RAL _____

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che con delibera n. 42 del 20.04.2023, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 21.12.2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 del CCNL 16.11.2022;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 dello stesso CCNL;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 177 del 14.05.2024 - RG n. 758 del 30.09.2024, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022;

Richiamata la delibera n. 173 del 07.10.2024, con la quale la Giunta comunale ha formalizzato la costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili e ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa di parte economica, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2024, nel rispetto della disciplina introdotta dal CCNL 16.11.2024 e, comunque, in attuazione delle nuove regole definite con il CCDI di parte normativa del 21.12.2023;

In data _____ si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi di C.D.I. di parte economica del personale non dirigente del Comune di Giffoni Valle Piana per l'anno 2024. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2024, in applicazione della disciplina inserita nel CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025 e sottoscritto nella Delegazione trattante del 21.12.2023.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CDI di parte economica, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

> D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;

- > D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16, 23 e 31;
 - > Regolamento sul Ciclo di Gestione e Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27/10/2020;
 - > CCNL del 16/11/2022 e CCNL del 21/05/2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, nonché i contratti collettivi nazionali relativi al previgente comparto CCNL per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo, relativamente alle disposizioni non disapplicate dai richiamati contratti delle Funzioni Locali.
2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dai succitati artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 testo vigente.

Art. 3
Finalità

1. Le parti, premesso che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni."*, convengono che:

- > la contrattazione di secondo livello concentra il suo campo di azione in particolare verso gli strumenti finalizzati ad incrementare la produttività aziendale;
- > lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, che possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti.

Art. 4
Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

**TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE**

Art. 5

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
- a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **"risorse decentrate stabili"**;
 - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 2 e seguenti, viene qualificata come **"risorse decentrate variabili"** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.
2. In base alla disciplina contenuta nel comma 1 - lettera a) - del citato art. 79, a decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

4. Il predetto "Fondo delle risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, viene integrato con le risorse indicate dalle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 e dal comma 1-bis dell'art. 79.
5. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 16/11/2022	
Lettera a) - Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 242.670,00
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 41)	€ 3.411,20
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 6.781,20
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 20.153,17
lettera g) . Importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate al lavoro straordinario	
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 1.738,23
FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 21.05.2018	€ 274.753,80
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 38)	€ 3.211,00
Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 8.492,64
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021	
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendili tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 5.869,60
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2024	€ 292.327,04

Art. 6

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2024
Art. 79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021		
LETTERA a) - Risorse previste dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016 – 20018		
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001		
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011		
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale		
	> Risorse correlate agli incenti per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50	€ 35.000,00
	> Risorse correlate agli incenti per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 31.03.,2023 n. 36	
	> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima		
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000		€ 1.000,00
LETTERA b) - Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)		
LETTERA c) - ANNO 2022 - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)		
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)		€ 135,00
Art.79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative		
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Comma 1 - Ultimo periodo		
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente		€ 25.785,34
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€ 61.920,34

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 292.327,04
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 61.920,34
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 354.247,38

Art. 7

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.

3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

4. In base al parere reso dalla R.G.S. con nota prot. 251040 del 03/12/2018, la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, e pertanto nella verifica del rispetto del limite anno 2016, bisogna fare riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, come definito dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022, all'ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative, a carico del bilancio dell'ente ex art. 17 comma 2 del medesimo CCNL e all'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

5. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2024, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione	
€ 242.183,00	€ 0,00	€ 6.719,00	€ 86.160,00	€ 335.062,00	

8. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2024 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2024	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 292.327,04	€ 1.738,23	Risorse dal bilancio quota Indennità di comparto
		€ 3.411,20	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 6.781,20	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 3.211,00	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 8.492,64	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 5.869,60	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
FONDO VARIABILI	€ 61.920,34	€ 25.785,34	Economie fondo anno 2022 art. 80, comma 1 - ultimo periodo
		€ 135,00	Economie straordinario anno 2022 art. 79, comma 2 - lettera d)
		€ 35.000,00	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
		€ 0,00	Risorse ISTAT per rilevazioni statistiche
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 354.247,38	€ 90.424,21	€ 263.823,17

9. Per quanto innanzi, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse 2024 (A)	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario (B)	Fondo elevate qualificazioni (C)	Rispetto Limite Fondo 2016 (A + B + C + D)	
€ 354.247,38	€ 90.424,21	€ 6.719,00	€ 86.160,00	€ 356.702,17	

10. In relazione all'obbligo circa il rispetto del tetto di spesa determinato nell'anno 2016, si rileva che il fondo

costituito per l'anno 2024 deve subire una decurtazione per un importo di -€ 21.640,17 in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quello utilizzato nel 2016.

11. A seguito della predetta riduzione, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene rideterminato importo complessivo pari ad € 332.607,21

12. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 3 del CCNL 2022, si evidenzia che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione viene rideterminato in un importo di € 86.160,00

12. Le parti si danno atto che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite delle risorse destinate al personale in servizio, riferito al 31.12.2018.

13. Con l'emanazione del DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nel medesimo anno, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

14. In relazione alla succitata disciplina, le parti prendono atto che per l'anno 2024 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 8

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16.11.2022. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2023 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per finanziare le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2023.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati ai differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL del 16/11/2022 sono finanziati sempre dal fondo delle risorse stabili.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle Aree fino al 31.12.2023 ammontano a complessive

€ 44.313,61	
-------------	--

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2024 – Art. 80 comma 2 - lett. j), del CCNL 16.11.2022.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Per l'anno 2024, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla selezione, nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 16 del CCDI di parte normativa del 21/12/2023, in misura non superiore alle unità indicate nella seguente tabella.

AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q.	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI
PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI	1	12	0	0
DIFFERENZIALI STIPENDIALI MESSE A SELEZIONE	1	6	0	0
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI	1600,00	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Il personale inquadrato nell'Area degli istruttori che risulti titolare delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 e che riveste a tal fine il grado di sottoufficiale o di ufficiale ovvero il grado più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell'ordinamento dell'Ente, al quale è stata conferita la responsabilità della direzione di un servizio o il coordinamento e il controllo di una struttura organizzativa intermedia, attribuite con atti formali dal Comandante del Corpo di P.M., purché formalizzata nello schema organizzativo del Corpo di Polizia Municipale, la misura del "differenziale stipendiale" è incrementata di Euro 350,00.

Il personale dell'Area Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al quale, per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale la misura del "differenziale stipendiale" è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ.

Per quanto precede, le parti concordano di destinare al finanziamento dei differenziali stipendiali da attribuire agli aventi diritto per l'anno 2024, le risorse per un importo complessivo pari ad **€ 6.100,00**

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2024. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Per l'anno 2024 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano ad **€ 18.311,70**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 332.607,21
Finanziamento degli istituti stabili	€ 68.725,31
Fondo disponibile per il finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla CCDI 2023	€ 263.881,90

Art. 9

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari a **€ 332.607,21** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" sopra indicate.

2. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari a **€ 263.881,90** sarà utilizzato per

Il finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2024
Art. 80 del CCNL 16/11/2022 – comma 2		
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa		
	> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della performance organizzativa e iniduale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 139.881,90
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 e art. 84-bis del CCNL 16/11/2022		€ 7.000,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro		
	> Indennità per pretazione lavorativa effettuata in turni ex art. 30 del CCNL 16/11/2022	€ 35.000,00
	> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 12.000,00
	> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 2.000,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 16/11/2022		€ 14.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza		
	> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16/11/2022	€ 12.000,00
	> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16/11/2022	€ 6.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018		
	> Risorse correlate agli incenti per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50	€ 35.000,00
	> Risorse correlate agli incenti per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 0,00
	> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	€ 0,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018		
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		€ 1.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 263.881,90

Art. 10

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

▷ Agenti di Polizia locale;

Risorse necessarie Totale € 35.000,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività.

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCDI del 28/11/2023, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI di parte normativa;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 12.000,00

3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 49 del CCDI di parte normativa 2023/2025, com e diseguito indicato:

- > personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.
- > personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.
- > al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa .

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è determinata in base agli indicatori definiti dall'art. 49 del CCDI di parte normativa. Per il calcolo dell'indennità da riconoscere al personale avente diritto, vanno sommati i valori dei pesi delle tre causali sulla valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna e dell'indice dell'Ente. La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell'indennità secondo la seguente tabella:

VALORE DELL'INDENNITA'	
Peso delle 3 causali + l'indice dell'Ente	Misura dell'indennità
Da 1 a 3	€ 2
Da 4 a 6	€ 3
Da 7 a 9	€ 4

Risorse necessarie Totale € 7.000,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 2.000,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle Aree di inquadramento che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile di Settore con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del medesimo CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 14.000,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

L'indennità da corrispondere viene calcolata dividendo l'indennità massima prevista pari a euro 4,00 per il numero di ore effettivamente prestate come servizio esterno nella giornata

Risorse necessarie Totale € 12.000,00

7. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale dell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. e dell'Area degli istruttori che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Comandante con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

9. L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 6.000,00

8. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80 comma 2 del CCNL 16/11/2022.

Il fondo destinato alla performance organizzativa, di cui all'art. 80, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 16/11/2022, è correlato alla corresponsione di effettivi incrementi di produttività in relazione al grado di attuazione dei Piani e dei Programmi definiti dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 150/2009.

Per il corrente esercizio il fondo correlato alla performance individuale viene determinato in

€ 139.881,90

- a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.
- b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti in Delegazione trattante ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 117 del 27.10.2020.
- c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Responsabili di Settore, basati sugli strumenti programmatici dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo i criteri fissati dal CCDI di parte normativa.

9. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le predette risorse sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2024 le risorse così distinte:

A. gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte a decorrere dal 19/04/2016, e incenti previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti in Delegazione trattante e formalizzati con apposito regolamento comunale adottato dall'Amministrazione Comunale, per i quali viene prevista una quota pari ad € 35.000,00.

10. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera h) – del CCNL del 21/05/2018.

Viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori in base a quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Tale fondo sarà finanziato con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

Le parti concordano che la corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate da altri Enti ed accertate a consuntivo. Pertanto, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 viene integrato con un importo di

€ 1.000,00 e sarà utilizzato per compensare le maggiori attività svolte dai messi comunali.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dai commi 11 - 12 e 13 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

Art. 11

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 21/12/2023.